



Comune di Gardone Riviera

Imposta di soggiorno – Anno 2013

Aliquote e modalità di applicazione

(estratto deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 19 gennaio 2012)

◆ **Periodo** di applicazione

Per l'anno 2013 l'imposta di soggiorno viene applicata dal 13 maggio al 30 settembre.

◆ **Misura** dell'imposta (aliquote);

La misura dell'imposta viene determinata applicando le seguenti **aliquote percentuali** sul prezzo medio per ogni singolo pernottamento praticato dalle varie strutture ricettive:

- alberghi 5 stelle:	1,25%
- alberghi 4 stelle:	1,00%
- alberghi 3 stelle:	0,80%
- alberghi 1-2 stelle e case per ferie:	0,50%
- residence, appartamenti, affittacamere:	0,50%
- bed & breakfast:	0,50%
- ogni altro tipo di struttura ricettiva:	0,50%

Al fine di una maggior semplicità applicativa, le **tariffe pro capite** per notte di soggiorno determinate sulla base delle aliquote sopra riportate sono arrotondate ai 10 centesimi di euro per difetto o per eccesso;

◆ **Prezzo medio**

Per ogni struttura ricettiva si considera **un unico prezzo medio per singolo pernottamento** individuato sulla base dei prezzi dichiarati dalle strutture ricettive entro il 1° ottobre di ogni anno per l'anno successivo ai sensi della legge n. 284/1991 e della L.R. n. 15/2007.

In caso di omissione della dichiarazione dei prezzi secondo la normativa richiamata, si farà riferimento al prezzo medio più alto tra quelli delle strutture ricettive della medesima categoria ovvero, se superiore, agli ultimi prezzi dichiarati dalla medesima struttura.

Il prezzo medio per ogni singolo pernottamento è determinato nel seguente modo:

- **alberghi:**
media tra i prezzi minimo e massimo – ridotti del 50 per cento – dichiarati per il solo pernottamento in camera doppia;
- **residence, appartamenti, bed & breakfast**
media tra i prezzi minimo e massimo ricavati dal rapporto tra il prezzo giornaliero delle varie unità abitative e il relativo numero dei posti letto.

◆ **Dipendenze**

- il prezzo medio di cui sopra viene determinato in relazione ai prezzi dichiarati dalle strutture ricettive nel loro complesso, comprese le eventuali dipendenze;
- l'aliquota viene individuata in funzione della categoria della struttura principale.

◆ **Importi minimo e massimo**

Gli importi minimo e massimo dovuti a titolo di imposta di soggiorno per ogni singolo pernottamento sono stabiliti rispettivamente in euro 0,20 ed in euro 5,00.

Esenzioni

(Articolo 5 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno)

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del 15° anno di età;
- b) i malati soggetti a terapie presso le strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- c) i familiari o accompagnatori che assistono persone ricoverate presso le strutture sanitarie site nel territorio comunale per un massimo di due persone per ogni paziente;
- d) le persone diversamente abili non autosufficienti ed il loro accompagnatore;
- e) gli autisti di "pullman" che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
- f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano nel Comune per esigenze di servizio;
- g) i "volontari" che, nell'ambito sociale, offrono il proprio servizio in occasione di eventi e/o manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale, provinciale e regionale o per eventuali emergenze ambientali;
- h) i "soggetti" che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i) il personale dipendente dalla gestione della struttura ricettiva ove svolge la propria attività lavorativa;
- l) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nel comune di Gardone Riviera.

2. L'esenzione di cui ai punti b), c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Per quanto riguarda i punti b) e c) le dichiarazioni dovranno attestare le generalità del malato o del degente, l'indicazione della struttura sanitaria in cui si svolgono le terapie o in cui avviene il ricovero nonché il periodo di riferimento.

Per quanto riguarda il punto d), la persona diversamente abile o il suo accompagnatore dovranno dichiarare la non autosufficienza nonché l'autorità sanitaria e gli estremi dell'atto che l'ha riconosciuta. In alternativa potrà essere allegata idonea documentazione. Al fine della tutela della riservatezza, la dichiarazione e gli eventuali allegati saranno consegnati al gestore in busta chiusa riportante i dati identificativi del dichiarante, la denominazione della struttura ricettiva e la dizione "Dichiarazione per esenzione dall'imposta di soggiorno".

L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza nei confronti del soggetto ricoverato o non autosufficiente.

Il gestore consegnerà al Comune le dichiarazioni - lasciando in busta chiusa quelle così ricevute - in occasione della presentazione della dichiarazione mensile.